

30-09-2020

Deliberazione n. 39

Seduta in Prima convocazione

Imposta Municipale Propria (IMU)- Approvazione aliquote per l'anno 2020.

L'anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di settembre, alle ore 19:56 e seguenti, in Assisi presso la Sala del consiglio Comunale "Palazzo dei Priori", si è riunito il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Proietti Stefania	Sindaco	P	Bartolini Giorgio	Consigliere	P
Bastianini Luigi	Consigliere	A	Bocchini Ivano	Consigliere	P
Casciarri Donatella	Consigliere	P	Cardinali Giuseppe	Consigliere	P
Chianella Barbara	Consigliere	P	Corazzi Francesca	Consigliere	P
Fioroni Emidio Ignazio	Consigliere	P	Fortini Moreno	Consigliere	P
Leggio Fabrizio	Consigliere	P	Lunghi Antonio	Consigliere	P
Lunghi Federica	Consigliere	P	Lupattelli Paolo	Consigliere	A
Masciolini Federico	Consigliere	P	Migliosi Carlo	Consigliere	P
Sdringola Paolo	Consigliere	P			

Risultano, inoltre presenti i seguenti Assessori: - Stoppini Valter - Cavallucci Veronica - Pettirossi Simone - Paggi Massimo - Capitanucci Alberto

Scrutatori: Sdringola – Chianella Fioroni
Presidente del Consiglio dott.ssa Donatella Casciarri
Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Fabrizio Proietti

Il Relatore: Sindaco Proietti Stefania

Parere Tecnico
(Art. 49 D. Lgs. 267/2000)
PARERE: Favorevole
Data: 24-09-2020

IL DIRIGENTE
Settore Istituzionale e Finanziario
dott.ssa Patrizia Laloni

Parere Contabile
(Art. 49 D. Lgs. 267/2000)
PARERE: Favorevole
Data: 24-09-2020

IL DIRIGENTE
Settore Istituzionale e Finanziario
dott.ssa Patrizia Laloni

.....discussione

OMISSIS

A seguito della illustrazione e discussione sopra fedelmente riportata per mera trascrizione di testo registrato su supporto magnetico che costituisce verbale allegato all'atto deliberativo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Essendo stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori designati il seguente esito della votazione: Presenti n.15 (Proietti – Bartolini – Bocchini – Cardinali – Casciarri – Chianella – Corazzi – Fioroni – Fortini – Leggio – Lunghi A. – Lunghi F. - Masciolini – Migliosi – Sdringola) - Astenuti nessuno - Votanti n.15 - Voti favorevoli n.9 (Proietti – Cardinali – Casciarri – Chianella – Corazzi – Lunghi F. - Masciolini – Migliosi – Sdringola) - Contrari n.6 (Bocchini – Leggio – Lunghi A. – Fortini – Fioroni – Bartolini)

DELIBERA

- di approvare la seguente proposta di deliberazione nel suo contenuto integrale cui si riporta "per relationem":

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783".

PRESO ATTO, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019 commi da 739 a 783, da intendersi interamente richiamati;

RICHIAMATI:

- l'art.1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n.296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" in ordine all'approvazione di tariffe ed aliquote relative ai tributi di competenza degli enti locali;
- in particolare i commi da 748 a 755 della legge 27.12.2019, n.160 che individuano le aliquote base dell'imposta municipale dando facoltà agli enti di diversificare le prescritte misure;

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019.

DATO ATTO che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento.

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

RILEVATO, nel dettaglio, che, ai sensi del comma 741, art. 1 della citata L. n. 160/2019, sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che

costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

RICHIAMATO, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) e di area fabbricabile .

CONSIDERATO che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

CONSIDERATO, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono

disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

RICHIAMATO, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019.

RITENUTO opportuno di esercitare, come effettuato sulla base della normativa precedente, la facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni,

dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;

- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, quota base riservata allo Stato;

- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale.

DATO ATTO CHE:

- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote pubblicate nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno
- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della L. n. 160/2019, *"Il versamento dell'imposta dovuta dai*

soggetti di cui al comma 759, lettera g)”, c.d. “enti non commerciali”, “è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757” pubblicate nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento . Tali soggetti “eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data in vigore della presente legge . In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019”;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”* e preso atto che detti termini, limitatamente all'anno 2020, sono stati differiti rispettivamente al 31 ottobre e al 16 novembre 2020 dall'art.106 comma 3-bis della L. 77/2020 di conversione del D.L. 34/2020;

VISTA la legge di conversione del dl 34/2020 che proroga il termine di approvazione del bilancio 2020 degli enti locali al 30 settembre 2020 (art. 106 c. 3-bis L.77/20) e visto l'art. 138 del citato D.L.34/2020 che prevede l'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI ed IMU (mediante abrogazione delle previgenti norme “Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il

comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147") con conseguente applicazione della regola generale dell'art. 53 comma 16 della legge 388/2000 il quale dispone che " in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO quindi che, allo stato normativo attuale, tutte le modifiche che incidono sul termine ultimo di approvazione del bilancio, incidono parimenti anche sul il termine di approvazione finale delle delibere tributarie, comprendendo anche il caso in cui l'ente intenda modificare una delibera già adottata o agire dopo l'approvazione del bilancio dell'ente ma sempre entro il termine nazionale, in considerazione della sopraggiunta dell'emergenza sanitaria 2020;

DATO ATTO, che, ai sensi dell'art 138 del D.L. 34/2020 sopracitato, intitolato " Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio 2020" il termine di approvazione delle delibere tributarie nonché dei relativi regolamenti è stabilito entro la data di approvazione del bilancio, fissata per il 2020, al 30 settembre, con effetto dal 1 gennaio 2020;

RITENUTO, per quanto sopra, allo scopo di raggiungere e conservare l'equilibrio di bilancio e garantire la corretta gestione ed erogazione dei propri servizi, secondo le stime operate in base al gettito IMU-TASI dell'esercizio 2019, di adottare le aliquote del tributo per l'anno 2020 come segue:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTE IMU 2020
Abitazione principale e pertinenze <i>(unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nel quale il possessore e i</i>	Esenti Ai sensi dell'art. 1, comma 740 della Legge 27.12.2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Sono

<p><i>componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali C2 C6 e C7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali).</i></p> <p><i>È assimilata all'abitazione principale: l' unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari la presente agevolazione si applica ad una sola unità immobiliare.</i></p>	<p>esclusi dall'esenzione, rimanendo soggetti a tassazione: i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);</p>
<p>Abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e pertinenze</p> <p><i>(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).</i></p>	<p>0,60 %</p> <p>Detrazione € 200,00 ai sensi dell'art. 1 comma 749 della Legge 160/2019</p>
<p>Abitazione concessa in uso gratuito a parenti di primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale (vi dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente) e relative pertinenze.</p> <p><i>(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).</i></p>	<p>0,55 %</p>
<p>Fabbricati rurali ad uso strumentale</p>	<p>0.10</p>

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (<i>cosiddetti "BENI MERCE"</i>)	0,20%
Immobili ad uso produttivo categoria D1, D5, D7, D8 (di cui la quota relativa al 0.76% da versare allo Stato e la quota relativa allo 0.3% da versare al Comune)	1.06%
Immobili ad uso produttivo categoria D2, D3, D4, D6, D9 (di cui la quota relativa al 0.76% da versare allo Stato e la quota relativa allo 0.25 % da versare al Comune)	1.01%
<i>Aree fabbricabili, AD ESCLUSIONE DELL' AREA A DESTINAZIONE "PIP-piano insediamento produttivo" di Rivotorto</i>	1.06 %
<i>"PIP – piano insediamento produttivo" di Rivotorto</i>	0,96 %
Immobili locati con contratto a "canone concordato" di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. A condizione che: <u>Il soggetto passivo presenti apposita comunicazione all'Ufficio Tributi con allegato copia del contratto e relativa asseverazione di cui all'accordo territoriale per il Comune di Assisi del 29/03/2018 e smi.</u>	0,70% <u>In caso di locazione con contratto a canone concordato l'imposta è ridotta al 75% , ai sensi dell'art.1 comma 760 della legge n.160/2019, nel rispetto delle condizioni ivi previste.</u>

Tutti gli altri immobili che non rientrano nelle
precedenti tipologie

1.06%

PRESO ATTO della Risoluzione n.1/Df del 18.02.2020 ad oggetto: *“Imposta municipale propria (IMU). Art. 1, commi 756, 757 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote”* con la quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze - Direzione legislazione tributaria e Federalismo fiscale, fornisce chiarimenti in ordine all’effettiva decorrenza dell’art.1, comma 756 della legge n.160/2019 e, conseguentemente, sulla modalità di pubblicazione della delibera di approvazione delle aliquote IMU per l’anno 2020 prescrivendo quanto segue: *“...Atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell’art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall’anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all’adozione del decreto – vigerà l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integranteUn’interpretazione sistematica di tale disposizione, effettuata alla luce dei sopra illustrati commi 756 e 757, conduce a ritenere che, per l’anno 2020, e comunque sino all’adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall’art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”;*

RITENUTO pertanto necessario procedere ad approvare le aliquote della nuova IMU per l’anno 2020 in quanto, come chiarito nella richiamata Risoluzione, non è necessario per i Comuni attendere l’emanazione di alcun decreto del Ministero delle Finanze che approvi il prospetto delle aliquote;

EVIDENZIATO che le aliquote sottoposte ad approvazione mirano a garantire l’invarianza del gettito afferente l’imposta Municipale Propria e il Tributo per i Servizi Indivisibili, previsti nell’esercizio 2019 ed individuano le medesime fattispecie impositive soggette in precedenza ad IMU e TASI, dato che sulla base del dato storico del gettito 2019 dei due tributi unificati dal legislatore, si è provveduto ad inserire

la relativa previsione di entrata nel Bilancio 2020, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 06.03.2020 ;

VISTO l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.*

DATO ATTO che il termine, per l'approvazione del bilancio di previsione ad oggi, per effetto della dell'art. 107 del d.l. n. 18/2020 e ss.mm.i., è fissato al 30 settembre 2020 ;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta municipale propria (IMU), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.38 della odierna seduta nella quale viene assunto il presente atto;

ACQUISITI i pareri ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

VISTO il T.U.E.L. – D.lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITO il parere favorevole della II° Commissione Consiliare;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. di determinare le seguenti **Aliquote** per l'applicazione dell'**Imposta Municipale Propria “IMU”** anno 2020:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTE IMU 2020
------------------------------	--------------------------

<p>Abitazione principale e pertinenze</p> <p><i>(unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali C2 C6 e C7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali).</i></p> <p><i>È assimilata all'abitazione principale: l' unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari la presente agevolazione si applica ad una sola unità immobiliare.</i></p>	<p style="text-align: center;">Esenti</p> <p>Ai sensi dell'art. 1, comma 740 della Legge 27.12.2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Sono esclusi dall'esenzione, rimanendo soggetti a tassazione: i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);</p>
<p>Abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e pertinenze</p> <p><i>(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).</i></p>	<p style="text-align: center;">0,60 %</p> <p style="text-align: center;">Detrazione € 200,00</p> <p style="text-align: center;">ai sensi dell'art. 1 comma 749 della Legge 160/2019</p>
<p>Abitazione concessa in uso gratuito a parenti di primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale (vi dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente) e relative pertinenze.</p> <p><i>(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).</i></p>	<p style="text-align: center;">0,55 %</p>
<p>Fabbricati rurali ad uso strumentale</p>	<p style="text-align: center;">0.10</p>

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cosiddetti "BENI MERCE")	0,20%
Immobili ad uso produttivo categoria D1, D5, D7, D8 (di cui la quota relativa al 0.76% da versare allo Stato e la quota relativa allo 0.3% da versare al Comune)	1.06%
Immobili ad uso produttivo categoria D2, D3, D4, D6, D9 (di cui la quota relativa al 0.76% da versare allo Stato e la quota relativa allo 0.25 % da versare al Comune)	1.01%
Aree fabbricabili, AD ESCLUSIONE DELL' AREA A DESTINAZIONE "PIP-piano insediamento produttivo" di Rivotorto	1.06 %
"PIP – piano insediamento produttivo" di Rivotorto	0,96 %
Immobili locati con contratto a "canone concordato" di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. A condizione che: <u>Il soggetto passivo presenti apposita comunicazione all'Ufficio Tributi con allegato copia del contratto e relativa asseverazione di cui all'accordo territoriale per il Comune di Assisi del 29/03/2018 e smi.</u>	0,70% <u>In caso di locazione con contratto a canone concordato l'imposta è ridotta al 75% , ai sensi dell'art.1 comma 760 della legge n.160/2019, nel rispetto delle condizioni ivi previste.</u>

Tutti gli altri immobili che non rientrano nelle
precedenti tipologie

1.06%

3. Di dare atto che, tramite il regolamento IMU, è assimilata all'abitazione principale, con conseguente applicazione del regime previsto per tale tipologia l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari** a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
4. Di stabilire che, al fine di poter beneficiare dell'aliquota ridotta dello 0,50 %, i proprietari di immobili locati a canone concordato dovranno presentare all'Ufficio Tributi apposita comunicazione in ordine alla locazione ai sensi dell'accordo territoriale per il Comune di Assisi del 29/03/2020 e s.m.i. e allegare copia del contratto ;
5. di dare atto che tali aliquote e detrazioni IMU **decorrono dal 1 gennaio 2020**;
6. di provvedere ad inviare per via telematica il presente atto, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito Internet del Dipartimento delle Finanze , come previsto dall'art. 1 c. 767 della L. n. 160/2019 e successive modificazioni ed integrazioni.

Successivamente con votazione separata, essendo stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori designati il seguente esito della votazione: Presenti n.15 (Proietti – Bartolini – Bocchini – Cardinali – Casciarri – Chianella – Corazzi – Fioroni – Fortini – Leggio – Lunghi A. – Lunghi F. - Masciolini – Migliosi – Sdringola) - Astenuti nessuno - Votanti n.15 - Voti favorevoli n.9 (Proietti – Cardinali – Casciarri – Chianella – Corazzi – Lunghi F. - Masciolini – Migliosi – Sdringola) - Contrari n.6 (Bocchini – Leggio – Lunghi A. – Fortini – Fioroni – Bartolini), dichiara il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell'art.134 – 4° comma del D.Lg.vo n.267/2000.



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ del reg. Pubblicazione

Copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

con decorrenza dal _____

L'incaricato del Servizio di pubblicazione

al _____

L'incaricato del Servizio di pubblicazione

IL DIRIGENTE

.....
La presente deliberazione:

- ◆ è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di rito

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
dott.ssa Donatella Casciari

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Fabrizio Proietti